

Trasmessa via PEC

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente
Viale Della Fiera, 8
40127 Bologna (BO)
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

**OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto "Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Fabbrico" di potenza pari a 16.806,24 kWp da realizzarsi nel comune di Fabbrico (RE), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO)" presentato da ATLAS SOLAR 13 S.R.L.
Verifica D.M. 21/03/1988 n°449.**

Con riferimento alla vostra comunicazione PROT. N. 0306767.U del 26 marzo 2025, relativa all'intervento in oggetto ubicato nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO), Vi segnaliamo che l'area interessata al suddetto intervento è attraversata dai seguenti elettrodotti di nostra competenza:

Tensione nominale (kV)	Denominazione	N.
380	Caorso - Carpi Fossoli	21395B2
380	Carpi Fossoli - S.Damaso	21396C1
132	Carpi Nord - Carpi Fossoli cd Carpi	23130E1
132	Fabbrico - Carpi Fossoli	23608F1
132	Carpi Sud - Carpi Fossoli	23639D1
132	Carpi Sud - Carpi Fossoli	23640B1
132	Correggio - Carpi Fossoli CP	23884D1
132	Carpi Turbogas 1 - Carpi Fossoli / Carpi Turbogas 2 - Carpi Fossoli	23559C1 / 23560B1

Ogni nuovo insediamento o edificio, o la ristrutturazione con variazioni di volumetria e/o di uso di un fabbricato esistente, dovrà necessariamente risultare compatibile con gli elettrodotti già esistenti sul territorio. In particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di sicurezza, di distanze dai conduttori elettrici, e di campi elettrici e magnetici, di seguito specificata:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (G.U. 30 aprile 2008, n.101, S.O. n. 108) e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n° 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- Legge n° 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n° 55 del 7.5.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici;
- DPCM dell'8 luglio 2003 [in G.U. n° 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

Ricordiamo che ai sensi della norma CEI 11-17 cap.4.3.01, nei casi di incrocio (attraversamenti) con linee direttamente interrato, la distanza da rispettare tra le superfici esterne dei cavi e delle condotte deve essere superiore a 0,5 metri.

Inoltre al fine di garantire un'adeguata protezione delle nostre infrastrutture dovrà essere interposta per tutta la lunghezza del vostro scavo e prolungato di 30 cm per parte rispetto i nostri cavidotti, una soletta in cemento armato da 100 mm di spessore, Rck 250 e rete in acciaio elettrosaldato di armatura 100x100 mm ø8 mm FEB32K.

Al di sopra dell'elemento separatore di cui sopra, a circa 40 cm, dovrà essere messo in opera un nastro di segnalazione rosso in PVC, con la seguente dicitura "Terna cavi ad alta tensione 132.000 V Pericolo di morte". Esso dovrà essere di larghezza non inferiore a 120 mm e con adeguata resistenza all'allungamento e resistenza agli agenti atmosferici.

Eventuali sottoservizi messi in posa parallelamente al tracciato dell'elettrodotto in cavo, dovranno mantenere una distanza non inferiore a 0,5 metri, mentre nel caso in cui le opere riguardino gasdotti o metanodotti eserciti con pressioni fino a 25 atm, si dovrà mantenere una distanza di almeno 1 metro dai cavi di energia come da norma CEI 11-17.

Prescriviamo poi che l'esecuzione dei lavori in prossimità degli elettrodotti sia eseguita sotto la sorveglianza del nostro personale. Per gli accordi operativi resta disponibile il ns. sig. Praticò Paolo (tel. 327-8564874).

La progettazione di nuovi insediamenti o edifici dovrà tenere conto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

I terreni attraversati dalle linee elettriche sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa.

Eventuali modifiche dei livelli del terreno e la piantumazione di essenze arboree non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree di rispetto attorno ai sostegni.

L'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione e la messa a dimora di piante fuori fascia asservita, dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. n° 449 del 21 marzo 1988, e sue successive modifiche e integrazioni, dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori), e dal D. Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008.

Le opere in prossimità degli elettrodotti non potranno essere destinate a deposito o stoccaggio di materiale infiammabile, esplosivo, di oli minerali o gas a distanze inferiori a quelle previste dalla legge, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio delle linee elettriche.

Precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra che possono essere soggetti a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con gli elettrodotti.

Segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 380.000 Volt e 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008), in questo caso 7 m e 5 m rispettivamente, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Vi comunichiamo che in esito alle nostre verifiche, condotte sulla base della documentazione tecnica resa disponibile da parte Vostra, l'intervento in oggetto ubicato nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO), risulta **COMPATIBILE** con le distanze minime dagli elettrodotti previste dal D.M. 21/03/1988 n°449.

Vi rendiamo inoltre noto, che non è stata eseguita alcuna verifica in relazione alla normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici (DPCM 8 luglio 2003 e Legge 36 del 22 febbraio 2001), stante che la destinazione d'uso del progetto non è riconducibile ad uso residenziale, scolastico, sanitario, aree gioco per l'infanzia, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile Unità Impianti PR
Dipartimento Trasmissione Centro Nord
Ing. ANDREA TRAMONTI



Firmato da ANDREA
TRAMONTI
Data: 11/09/07/2025
alle 13:49:00 CEST